

Codice A1816A

D.D. 16 ottobre 2019, n. 3572

**CNLT055 - P.I. 5088 - Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica in sanatoria per la realizzazione dell'attraversamento aereo del corso d'acqua Fosso Pesce, con fibra ottica accoppiata alla linea aerea di Telecom Italia Spa in Comune di Camerana e Saliceto (CN).
Richiedente: INFRADEL ITALIA S.p.A.**

Premesso:

- che la Società Infratel Italia S.p.a con sede legale in Via Calabria n. 45 – 00187 ROMA, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 8/03/2010 tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico per lo sviluppo della banda larga sul Territorio della Regione Piemonte aveva presentato istanza (ns. prot. n. 6963 del 25/01/2012) per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per l'attraversamento del corso d'acqua denominato fosso Pesce con un impianto fibra ottica staffato al ponticello della Strada Provinciale n. 12;
- che l'iter istruttorio, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica e della relativa concessione, si era interrotto a causa della richiesta di integrazioni formulata dal Settore con la nota n. 18188 del 6/03/2013;
- che dall'esame delle integrazioni trasmesse in data 26/03/2014 si prendeva atto che l'attraversamento richiesto era già stato realizzato su attraversamento aereo esistente di proprietà della Telecom Italia Spa;

Considerato:

- che per l'attraversamento aereo di proprietà della Telecom Italia Spa, essendo privo di autorizzazione idraulica e concessione demaniale, è stato necessario attivare un procedimento di regolarizzazione idraulico-demaniale conclusosi con la D.D. n. 491 del 03/03/2015 (CNLT 070 - P.I. 5353);
- che la Società Infratel Italia S.p.a. non aveva prodotto a suo tempo l'autorizzazione di Telecom Italia Spa allo staffaggio del servizio sul proprio attraversamento.

Tenuto conto che la Società Infratel Italia S.p.a. con nota pervenuta via PEC in data 14/03/2019 ed assunta al protocollo al n. 12930 ha fatto pervenire l'atto di assenso di Telecom Italia Spa all'utilizzo della propria infrastruttura aerea in attraversamento al fosso Pesce, nel frattempo regolarizzata per gli aspetti demaniali;

Visto che occorre regolarizzare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004, l'attraversamento aereo del cavo in fibra ottica della Soc. Infratel Italia Spa sull'impianto aereo esistente sul Fosso Pesce, di proprietà della Soc. Telecom Italia Spa;

Vista la D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016 con cui sono state approvate le modalità di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti.

Visto che tra la Regione Piemonte ed il Ministero dello Sviluppo Economico è stato sottoscritto, in data 8 giugno 2016, un accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga (BUL), il cui schema è stato approvato con D.G.R. n° 22-3299 del 16/05/2016; tale accordo prevede al comma 2 dell'art. 2 che: *“il Ministero assicura l'attuazione tramite la società in house Infratel Italia S.p.A., che agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi”*; al comma 1 dell'art. 2 prevede che il soggetto attuatore può individuare uno o più soggetti a cui assegnare l'appalto per la costruzione, manutenzione dell'infrastruttura passiva e la gestione dei servizi wholesale passivi.

Visto che la Convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A. (Rep. Contratto digitale n° 224 del 3/10/2017), il cui schema è stato approvato con D.D. n° 3570/A18000 del 6/12/2016,

prevede forme di semplificazione per il rilascio delle concessioni demaniali ad Infratel Italia S.p.A. per regolare l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico.

Atteso che l'avviso del procedimento di regolarizzazione è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Camerana dal 20/03/2019 al 04/04/2019 e Saliceto dal 23/03/2019 al 07/04/2019 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Considerato che il mantenimento dell'attraversamento in argomento non modifica né riduce l'attuale sezione utile di deflusso del corso d'acqua e pertanto ai sensi del R.D. 523/1904 e della D.D. n° 431/A18000 è ritenuta ammissibile.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

1. di rilasciare alla Società Infratel Italia S.p.a, con sede legale in Via Calabria n. 45 – 00187 ROMA, la concessione in sanatoria relativa all'attraversamento aereo del corso d'acqua denominato Fosso Pesce, individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono vistati dal Settore, con un cavo di fibra ottica accoppiato alla linea aerea esistente di proprietà di Telecom Italia Spa, in Comune di Camerana e Saliceto;
2. di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Infratel Italia S.p.A., nel disciplinare tipo ad essa allegato e nell'atto aggiuntivo;
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Infratel Italia S.p.a. al mantenimento dell'attraversamento summenzionato, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
 - c) qualora, come previsto nell'Allegato A della D.D. n. 431/A18000 del 23/02/2016, emergesse l'inadeguatezza dell'attraversamento, il concessionario, in relazione agli interventi che saranno necessari per l'adeguamento del manufatto ospitante (modifiche e/o demolizioni), dovrà provvedere a sua cura e spesa, all'adeguamento e/o alla rimozione del servizio oggetto della presente autorizzazione;

d) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in caso di danneggiamento o di interruzione del servizio dovuto a ragioni idrauliche o di stabilità dell'infrastruttura ospitante;

e) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

f) il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

4. di accordare la concessione in sanatoria per la durata di anni 19 (diciannove) con scadenza al 31/12/2038.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

II DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore
Luca MENARDI